



COMUNE DI BORDIGHERA

N. Prot. 0002480 / 2013

Data 30/01/2013

*Il Prefetto della Provincia di Imperia*

Prot. n. 1323/13 A.2

VISTO il D.P.R. 24 marzo 2011 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.lgvo. n. 267/00, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera con la contestuale nomina di una Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, nonché il D.P.R. 20 luglio 2012 con la quale è stata prorogata l'efficacia del richiamato decreto presidenziale;

VISTA la sentenza, notificata in data odierna all'organo di gestione straordinaria dell'Ente, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. III, in sede giurisdizionale, in riforma della sentenza TAR Lazio - Roma Sezione I n. 1119/2012, ha accolto l'appello proposto da Giovanni Bosio ed altri e, per l'effetto, ha disposto l'annullamento del decreto presidenziale 24 marzo 2011, ordinando nel contempo che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

CONSIDERATO che la richiamata sentenza emessa dal Consiglio di Stato, che ha annullato il decreto presidenziale di scioglimento degli organi comunali, comporta la cessazione dell'organo straordinario incaricato della gestione dell'Ente, ma che tra i suoi effetti non può, comunque, determinare la reviviscenza degli organi elettivi essendo scaduto il periodo per il quale agli stessi era stato conferito il mandato elettorale;

RILEVATO, pertanto, che la pronuncia del Consiglio di Stato, pur comportando la cessazione dell'organo di gestione straordinaria non determina la reintegrazione degli organi ordinari già disciolti, tenuto conto che il vigente ordinamento non prevede ipotesi di sospensione del mandato elettivo, né, tantomeno, la protrazione del periodo ordinario del mandato oltre la scadenza naturale (nel caso in esame gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007);

PRESO ATTO, pertanto che i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Municipale del Comune di Bordighera sono cessati dalla carica per scadenza del mandato e che, per l'effetto, occorre procedere alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente;

RITENUTO che la fattispecie in parola ricade nell'ambito normativo di cui all'art. 19 del R.D. n. 383/1934, tuttora vigente ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D.lgvo. 267/2000, in forza del quale è previsto tra l'altro che "Il Prefetto.....invia appositi Commissari presso le amministrazioni degli enti locali

